SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 dicembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1º gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero delle finanze

88A4593

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 5 dicembre 1988, n. 521.

Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

MISURE DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

ART. 1.

(Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992).

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonché per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, è formulato secondo una

coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato ed è determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 60 miliardi per il 1988 e lire 30 miliardi per il 1989. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, dall'apposito capitolo di cui al comma 3, al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere altresì trasferiti dal predetto apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

6. Agli stanziamenti autorizzati con il presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

ART. 2.

(Acquisizione di aree e di immobili).

1. Per le realizzazioni immobiliari indicate nel programma di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate anche aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.

2. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvederà a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

3. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

ART. 3.

(Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva dei piani).

1 Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi del piano di cui all'articolo 1, sul loro coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dei piani, su ciascuna fornitura o progetto.

2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno è composta:

a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena;

e) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste;

f) da un consigliere di Stato;

g) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno;

h) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

i) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

4. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

5. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(Disposizioni in deroga).

1. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1 il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, che abbiano particolare competenza e idonei mezzi tecnici.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonché, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *g)*, della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).

ART. 5.

(Stipulazione dei contratti e delle convenzioni).

1. I contratti e le convenzioni relativi ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture inerenti all'attuazione del piano di cui all'articolo 1, esclusi quelli relativi ad acquisto di immobili, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo; dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo forestale dello Stato.

2. Detti contratti e convenzioni sono approvati con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 6.

(Poligoni di tiro).

1. Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, e alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificata dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di cui all'articolo 1, purché i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia o al Corpo forestale dello Stato indicati nell'articolo 1.

2. L'agibilità delle opere di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare, secondo la regolamentazione vigente.

ART. 7.

(Relazione al Parlamento del Ministro dell'interno).

1. Il Ministro dell'interno riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuativo del piano di cui all'articolo 1.

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

AUMENTO DELL'ORGANICO E PROGRAMMA DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ART. 9.

(Aumento dell'organico).

1. In attesa che siano determinate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, gli organici delle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 1989, sono aumentati complessivamente di 4.000 unità indicate nell'allegata tabella A e ripartite negli anni 1989, 1990, 1991, 1992.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, viene stabilito anno per anno nel limite di 700 unità per il 1989, 1.050 unità per il 1990, 1.100 unità per il 1991 e 1.150 unità per il 1992, il contingente dell'aumento di organico per le assunzioni da effettuare nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera.

3. Per le inderogabili esigenze connesse con i servizi antincendi negli aeroporti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, cui si provvede nell'immediato per le sedi di Bari, Cagliari e Olbia con il personale assunto ai sensi del comma 1, sono altresì portate in aumento, a decorrere dal 1992, 460 unità nel ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

ART. 10.

(Sostituzione dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930).

1. L'articolo 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. *1* Per sopperire alle esigenze degli organi centrali o periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti appositi ruoli di supporto tecnico e di supporto amministrativo ».

ART. 11.

(Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco).

1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, com-

prensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni trenta.

2. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« 5) incondizionata idoneità psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno ».

3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneità psicofisica all'impiego verrà accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.

4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneità psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potrà demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.

5. All'accertamento dell'idoneità psicofisica si potrà procedere anche mediante l'ausilio di *tests* psicodiagnostici.

6. Per consentire il più rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purché non risultino già espletate le prove scritte di esame.

8. Il numero 6 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

« 6) diploma di istruzione secondaria di primo grado ».

9. Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole « all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913, ».

10. Nei concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

11. Il numero 1, del secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

« 1) diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in una università italiana ».

12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti è riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in architettura o in scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

13. Il Ministero dell'interno può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.

14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

ART. 12.

(*Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità psicofisica*).

1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneità psicofisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.

2. L'idoneità psicofisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso gli ospedali militari, può essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici.

3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneità psicofisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilità psicofisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego.

4. Nel senso che precede è interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera *c)* del primo comma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 13.

(*Titoli per l'esercizio delle attività di volo*)

1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonché le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

3. I titoli di cui al comma 1 sono:

a) brevetto di pilota di elicottero;

b) brevetto di specialista di elicottero.

4. Con decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi sono inoltre stabilite le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonché le conseguenti annotazioni sui titoli.

ART. 14.

(*Procedure concorsuali*).

1. Per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono banditi concorsi pubblici per il conseguimento della idoneità all'assunzione che darà titolo alle nomine secondo l'ordine della graduatoria.

2. I concorsi sono banditi per i posti che si prevede si renderanno disponibili nel triennio successivo alla data del bando.

3. Le graduatorie per l'accesso alle diverse carriere rimangono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di approvazione delle stesse.

4. Per ciascuno dei tre anni sono conferiti ai candidati idonei, che tuttora conservino i requisiti fisici, anche i posti resisi effettivamente disponibili alla data del decreto di nomina.

5. Entro il 31 dicembre del secondo anno di validità delle graduatorie, ovvero anticipatamente in caso di esaurimento delle stesse, possono essere banditi i concorsi pubblici per la copertura dei posti che si renderanno disponibili nel triennio successivo.

6. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano, in

quanto compatibili, anche ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino gia espletati, ovvero già banditi per tutti i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, l'amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, può conferire, in qualsiasi momento, al verificarsi della vacanza, i posti disponibili agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

8. Le nomine hanno decorrenza giuridica dalla data del relativo decreto ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.

9. I posti che si rendono vacanti nei profili di qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche inferiori sono conferiti per risulta nei profili inferiori anche in pendenza dell'espletamento delle procedure di copertura del posto nel profilo della qualifica superiore.

10. Per esigenze di servizio delle sedi di assegnazione l'amministrazione puo stabilire che il personale assunto non puo essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

11. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di espletamento dei concorsi di assunzione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti speciali richiesti per la partecipazione nonché le materie oggetto delle prove di esame.

ART. 15.

(Disposizioni concorsuali transitorie).

1. Per improrogabili esigenze di copertura delle vacanze dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la prova scritta d'esame del concorso a 527 posti di vigile del fuoco bandito con decreto ministeriale n. 8806 del 4 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1988 - serie speciale n. 34, consisterà in una serie di *tests* a risposta predeterminata concernenti esclusivamente il mestiere per il quale il candidato concorre. La prova scritta di esame potrà essere espletata anche in diversi giorni per singole qualifiche di mestiere. Per la predisposizione e la correzione delle prove di esame si potrà far ricorso a procedure automatizzate.

ART. 16.

(Copertura delle vacanze nei ruoli di supporto amministrativo).

1. In sede di prima applicazione, fatti salvi i concorsi già banditi e le assunzioni in corso o da effettuare per la copertura delle riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tutti i posti comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nella carriera esecutiva e nella carriera dei ragionieri del ruolo di supporto amministrativo e contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non sia possibile coprire utilizzando le graduatorie di concorsi già banditi, fatta salva la percentuale da riservare ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono coperti mediante l'assunzione di idonei a concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per l'accesso a profili e qualifiche equiparabili a quelle previste per il ruolo di supporto dei vigili del fuoco, purché le relative graduatorie di idoneità siano state approvate successivamente al 1° gennaio 1985.

2. Nel computo dei posti da conferire ai sensi del comma 1 sono compresi anche quelli ancora disponibili dopo l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati coperti con la procedura prevista dall'articolo 14 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. Il requisito della idoneità in concorsi pubblici ed il relativo punteggio conseguito dovrà essere dimostrato mediante apposita certificazione da rilasciarsi a cura dell'amministrazione che ha bandito i concorsi.

4. L'equiparazione di cui al comma 1 è stabilita da una apposita commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, che esamina le domande da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando, emanato con decreto del Ministro dell'interno.

5. La commissione è presieduta da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, e composta da due funzionari della stessa carriera, con qualifica non inferiore a primo dirigente, due primi dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e un funzionario, con qualifica non inferiore a consigliere dell'amministrazione civile dell'interno, incaricato di svolgere le funzioni di segretario.

6. La commissione formula separate graduatorie per ciascuna qualifica di assunzione, nelle quali gli idonei che siano in possesso di tutti gli altri requisiti per la nomina vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito nelle corrispondenti graduatorie di idoneità, riportato in ventesimi.

7. Alla copertura dei posti da conferire ai sensi del comma 1 si provvede in deroga alle disposizioni dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

8. I posti che si rendono vacanti entro i due anni dall'approvazione delle graduatorie di cui al comma 6 sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

9. I posti riservati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, di cui al comma 1, sono coperti con appositi concorsi per esami riservati agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i posti non coperti sono destinati alle graduatorie di idonei di cui al comma 6.

10. I posti sono conferiti nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera del ruolo di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina ed economica dalla data dell'effettiva assunzione del servizio.

11. Il numero dei posti recati in aumento con l'articolo 9, nella qualifica intermedia della carriera di concetto dei servizi di supporto amministrativo e contabile, sarà attribuito agli idonei al concorso per titoli di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come sostituito dall'articolo 11 della legge 7 dicembre 1984, n. 818. I predetti saranno assegnati alle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle effettive esigenze di servizio e comunque per il superamento delle carenze organiche relative alla qualifica rivestita.

ART. 17.

(Copertura dei posti recati in aumento).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, alla copertura dei posti recati in aumento nei diversi ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di quelli comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili entro la data prevista per il completamento dell'organico di cui all'articolo 9, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 14, mediante pubblici concorsi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed agli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

2. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, l'amministrazione, per esigenze

di servizio, può conferire i posti recati in aumento o comunque disponibili nei ruoli di supporto mediante la procedura contemplata nell'articolo 16.

3. Il relativo bando stabilisce la data entro la quale devono essere state approvate le graduatorie degli idonei che possono partecipare al concorso.

4. La graduatoria, formulata dalla commissione composta ai sensi del comma 5 dell'articolo 16, ha validità triennale.

5. I concorsi riservati, previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono portati a termine se banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel primo concorso pubblico per la copertura dei posti recati in aumento nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 50 per cento dei posti è riservato al personale della carriera dei vigili, capi squadra e capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia una anzianità di servizio di almeno cinque anni. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

ART. 18.

(Concorsi per singole sedi di servizio)

1. Nei concorsi banditi per singole sedi di servizio, si formulano separate graduatorie degli idonei per le varie sedi messe a concorso.

2. È altresì formulata una graduatoria unica nazionale dei concorrenti risultati idonei nelle varie sedi messe a concorso.

3. I posti che, nelle singole sedi o altre ripartizioni, si rendono vacanti perché alcuno dei vincitori rinunzia alla nomina o decade dalla stessa per non avere assunto servizio entro il termine stabilito sono conferiti ad altrettanti candidati risultati idonei secondo l'ordine delle graduatorie della stessa sede, ovvero facendo ricorso alla graduatoria unica nazionale qualora sia esaurita la graduatoria della sede, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal comma 4.

4. L'amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri di mobilità a tutela degli idonei nominati ai sensi del comma 3 in sede diversa da quella per la quale avevano concorso e che, trovandosi in posizione utile, avrebbero successivamente potuto conseguire la nomina nella sede per la quale erano stati dichiarati idonei.

ART. 19.

(Disposizioni per il servizio antincendi aeroportuale dello scalo di Lampedusa).

1. Nella prima applicazione della presente legge, al fine di sopperire alle esigenze derivanti dalla necessità di assicurare il servizio antincendi aeroportuale presso lo scalo di Lampedusa, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, si procede nell'ambito della dotazione organica portata in aumento con la presente legge, all'assunzione di 50 unità mediante concorso per colloquio e prova pratica tecnico-attitudinale riservato ai vigili volontari residenti nell'isola da almeno tre anni e che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano prestato servizio discontinuo presso il locale distaccamento aeroportuale e non abbiano superato il 35° anno di età.

2. La effettiva prestazione di servizio è attestata dal competente comandante provinciale dei vigili del fuoco.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 18, la graduatoria ha la validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione.

4. Il personale nominato è assegnato alla sede di Lampedusa e non può da questa essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per un periodo minimo di dieci anni.

ART. 20.

(Riassorbimento delle posizioni soprannumerarie)

1. Al riassorbimento del soprannumero derivante nei ruoli di supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'applicazione delle disposizioni della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché degli articoli 32 e 35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si procede, sino al 1991, con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa di egual numero di dipendenti di pari qualifica e profilo professionale in servizio in sedi della stessa regione del personale soprannumerario.

2. Per le assunzioni di personale da effettuarsi nel ruolo del supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 444, nei limiti stabiliti dalla tabella *A*), allegata alla medesima legge, possono essere utilizzati anche i posti vacanti nel suddetto ruolo alla data del 1° aprile 1984, purché ancora disponibili all'atto del formale provvedimento di nomina dei lavoratori interessati.

ART. 21.

(Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio).

1. Le assunzioni di cui all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308, così come estesa ai vigili del fuoco dall'articolo 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso.

2. Il soprannumero è imputato ai posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.

3. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno.

ART. 22.

(Commissioni esaminatrici).

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere composte, altresì, da membri supplenti, nel caso di impedimenti riguardanti i membri effettivi.

ART. 23.

(Accertamenti sanitari di natura specialistica).

1. In relazione a particolari situazioni che richiedono accertamenti sanitari di natura specialistica, si può far ricorso a medici specialisti in discipline scientifiche diverse, estranei all'amministrazione.

2. I compensi per i membri delle commissioni cui partecipano i medici di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 24

(Composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno).

1. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 903, nel consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai componenti di diritto si aggiunge l'ispettore generale capo del Corpo.

ART. 25.

(Conferimento delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore).

1. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.

2. Le promozioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

3. Nello scrutinio per merito comparativo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitudine ad assumere maggiore responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore si deve tenere conto, altresì, della variazione percentuale del punteggio attribuita dall'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.

4. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i funzionari direttivi del Corpo che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

5. Il corso di formazione, della durata di tre mesi, presso le scuole centrali antincendi, verte principalmente sulla gestione tecnico-amministrativa degli uffici periferici e centrali di pari livello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

7. La promozione dei funzionari che hanno superato il corso decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e viene conferita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso di formazione.

8. Allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, si applicano le disposizioni dei commi primo, secondo e quarto dell'articolo 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il conferimento dei posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1987, fatte salve le promozioni conferite secondo il turno di anzianità alla qualifica di dirigente superiore.

ART. 26.

(Estensione dell'indennità mensile pensionabile).

1. Al personale che riveste la qualifica ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e integrazioni, l'indennità mensile pensionabile compete nella misura prevista per il primo dirigente.

2. I commi 6 e 7 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, vanno interpretati nel senso che gli aumenti previsti dallo stesso comma 6 devono essere corrisposti a decorrere dal 1° luglio 1987, fermo restando l'eventuale recupero delle somme già corrisposte, qualora non si verifichino le circostanze cui l'attribuzione è condizionata dal comma 7.

ART. 27

(Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio).

1. Per il quinquennio 1989-1993 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi per l'attuazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilità per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso.

3. Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

4. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 1989-1991 la spesa complessiva di lire 11.600 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1989, di lire 11.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 200 milioni per l'anno 1991.

ART. 28.

(Procedure per la predisposizione del programma).

1. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 27 la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari. Provvede altresì all'indicazione delle aree, sentiti i comuni interessati, che sono tenuti ad esprimersi entro venti giorni dalla richiesta.

2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi, di cui al comma 1, che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, in deroga alle norme vigenti.

3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, la progettazione è predisposta dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno ed all'affidamento dei lavori provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La progettazione degli interventi di cui al comma 2 deve adottare gli stessi criteri funzionali e tecnici previsti nella progettazione degli interventi di cui al comma 1. Per l'affidamento e la gestione dei lavori i provveditorati alle opere pubbliche possono ricorrere ad una concessione di servizi. In questo caso il concessionario applica le vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici. I comitati tecnico-amministrativi sono, ai fini della presente legge, integrati da due dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno.

ART. 29.

(*Acquisizione delle aree*).

1. Gli interventi previsti dal presente capo possono essere realizzati:

a) utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato o degli enti locali;

b) in aree destinate a servizi comprese in piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, da acquisire a termini di legge;

c) in altre aree di proprietà dei privati, da acquisire mediante trattativa diretta, con il parere di congruità fornito dagli uffici tecnici erariali;

d) acquistando immobili già realizzati, previo parere fornito per la stima dagli uffici tecnici erariali.

2. È fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e della legge 17 febbraio 1987, n. 80.

4. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza di ciascun esercizio al fine di acquisire edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

5. Gli atti di trasferimento di immobili, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

ART. 30.

(*Approvazione dei progetti*)

1. L'approvazione dei progetti delle opere previste dai precedenti articoli equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili e ad esecuzione di lavori inerenti alla attuazione dei programmi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, la concessione edilizia, l'autorizzazione, o il nulla osta s'intendono resi in senso positivo.

4. Ai fini di cui al comma 3, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

ART. 31.

(*Personale di leva*).

1. Su richiesta del Ministero dell'interno, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia obblighi di servizio militare di leva, o che stia assolvendo i medesimi, viene lasciato a disposizione delle scuole centrali antincendi per frequentare il prescritto corso di formazione professionale.

2. Al termine del corso il personale medesimo assolverà o completerà il servizio militare di leva.

ART. 32.

(*Commissione disciplinare*).

1. La competenza in materia disciplinare per tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita ad una commissione disciplinare istituita presso il Ministero dell'interno.

2. La commissione, che sarà nominata ogni due anni dal Ministro, è presieduta da un prefetto ed è composta da due dirigenti del ruolo tecnico antincendi e da un dirigente dell'amministrazione civile dell'interno.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere.

4. Per il presidente, ciascuno dei componenti e il segretario della commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

5. Qualora durante il biennio il presidente o uno dei membri della commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, viene sostituito per il tempo che rimane al compimento del biennio.

6. Costituiscono atti utili alla sospensione nella decorrenza dei termini contemplati dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, i pareri richiesti ad uffici dell'amministrazione centrale.

ART. 33.

(Approvazione dei provvedimenti)

1. Per i provvedimenti previsti dalla presente legge da adottarsi d'intesa con le organizzazioni sindacali, le stesse, qualora dissenzienti dalle ipotesi di accordo, possono trasmettere le proprie osservazioni al Ministro dell'interno.

2. Il Ministro dell'interno, entro il termine di trenta giorni, adotterà il provvedimento definitivo o convocherà le organizzazioni sindacali per un ulteriore esame.

ART. 34.

(Indennità di trasferta).

1. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non vanno computati il vitto e l'alloggio gratuito forniti dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente in situazioni operative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 35.

(Disciplina per il personale volontario)

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) censura inflitta per lievi trasgressioni;

b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) radiazione inflitta:

1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

2) per le mancanze previste dall'articolo 84 del citato testo unico.

2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluta alla commissione di disciplina del personale permanente.

5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministe-

riale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

ART. 36.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli dal 9 al 26 del capo II, valutato in lire 19.600 milioni per l'anno 1989, in lire 49.000 milioni per l'anno 1990 e in lire 79.800 milioni per l'anno 1991, ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.800 milioni per l'anno 1989, a lire 5.200 milioni per l'anno 1990 e a lire 6.500 milioni per l'anno 1991, ed a quello derivante dalla realizzazione del programma di cui all'articolo 27 dello stesso capo II, pari a lire 400 milioni per l'anno 1989, lire 11.000 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 37.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GAVA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA A
(Articolo 9)

AUMENTO DI ORGANICO
DEI RUOLI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
PER IL QUADRIENNIO 1989-1992

1) *Carriera direttiva.*

Ruolo tecnico n. 100.

Ruolo del servizio sanitario n. 6.

2) *Carriera di concetto.*

Ruolo tecnico n. 141.

3) *Carriera dei capi reparto — Capi squadra* n. 973.

4) *Carriera dei vigili del fuoco* n. 1.190.

5) *Carriere dei servizi di supporto amministrativo e contabile.*

Carriera di concetto amministrativa n. 115.

Carriera di concetto di ragioneria n. 134.

Carriera esecutiva:
ruolo archivio n. 144
ruolo uffici copia n. 197.

6) *Carriere dei servizi di supporto tecnico.*

Livello II	n. 259.
Livello III	n. 72.
Livello IV	n. 585.
Livello V	n. 25.
Livello VI	n. 52.
Livello VII	n. 7.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 121/1981 (testo aggiornato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 1987) concerne: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Il testo vigente del relativo art. 6 è il seguente:

«Art. 6 (*Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia*). — Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.

Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

— Il testo vigente dell'art. 18 della medesima legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 18 (*Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica*). — Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica quale organo ausiliario di consulenza del Ministro dell'interno per l'esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'interno ed è composto da un Sottosegretario di Stato per l'interno, designato dal Ministro, con funzioni di vice presidente, dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

Il Ministro dell'interno può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato dirigenti generali del Ministero dell'interno, l'ispettore generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché altri rappresentanti dell'amministrazione dello Stato e delle forze armate; può invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, di intesa con il procuratore competente.

Un funzionario con qualifica dirigenziale espleta le funzioni di segretario del Comitato».

— Il R.D. n. 2440/1923 concerne: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato». Il testo vigente del relativo art. 36 è il seguente:

«Art. 36 — I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa».

Nota all'art. 2:

Il R.D.L. n. 2000/1923 concerne: «Norme per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici».

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'art. 6 della legge n. 121/1981 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

— La legge n. 64/1986 concerne: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

— L'art. 107 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 è così formulato:

«Art. 107 *(Riserva di investimenti pubblici)*. — Fino al 31 dicembre 1980, è riservata ai territori di cui all'art. 1 una quota non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai fini della determinazione di tale quota, non sono computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il Mezzogiorno, nonché le spese disposte con leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949, per interventi negli stessi territori di cui all'art. 1.

Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di investimento l'indicazione delle somme destinate agli interventi nei territori di cui all'art. 1.

Le somme di cui al comma precedente, eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.

Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo contenente l'indicazione delle somme stanziate e di quelle effettivamente spese per gli interventi nei menzionati territori.

Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore all'80 pr cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine e titolo effettuati.

Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi quinquennali di investimento nelle Regioni meridionali in cui vengono indicati l'entità dei livelli occupazionali da raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli investimenti programmati di cui al precedente comma, nonché programmi di trasferimento e decentramento nel Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.

In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle imprese a partecipazione statale il CIPI accerta l'osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto comma, del presente articolo.

Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al quinto comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato di attuazione dei programmi approvati e in corso di esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei territori di cui all'art. 1.

Una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è riservata ai territori di cui all'art. 1 del testo unico.

Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la GEPI S.p.A. effettua:

a) i nuovi interventi previsti dall'art. 5 comma primo, numeri 1 e 2 della legge 22 marzo 1971, n. 184, nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree delimitate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

b) gli interventi, nella misura riservata ai sensi dell'art. 2, settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nelle Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno in corso con enti regionali di promozione industriale.

Il 25 per cento degli incrementi di capitale della GEPI S.p.A. previsti dall'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per gli anni 1978 e 1979 è riservato per i nuovi interventi di cui alla lettera *a)* del comma precedente non ancora decisi al momento dell'approvazione della citata legge 12 agosto 1977, n. 675.

Gli stanziamenti recati dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per gli interventi alle imprese commerciali sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese localizzate nei territori di cui all'art. 1.

Il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, in base alle disponibilità del Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, plafonds di contributo per Regioni, assicura alle imprese, insediate nei territori di cui all'art. 1 il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri.

La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29, quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della riserva di cui al primo comma del presente articolo.

Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art. 18 secondo comma, della legge 1° giugno 1977, n. 285, anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui all'art. 1 o in quelli a particolare depressione del Centro Nord.

La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25, primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1, è fissata nella misura del 70 per cento.

Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo».

— L'art. 113 del medesimo testo unico, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 113 *(Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane)*. — Salve le disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi vigenti, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome, agli enti di gestione, alle aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nonché agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonché nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277.

Le amministrazioni e gli enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30 per cento sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

Le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma presentano annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria, commercio e artigianato una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate specificando la quota riservata alle imprese industriali e alle imprese artigiane, ubicate nei territori di cui al primo comma.

Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette.

Per gli enti pubblici e per le aziende obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa è demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori.

Le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato.

Le disposizioni previste dal presente articolo in materia di riserva di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche si applicano anche alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonché nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277».

— La legge n. 113/1981 concerne: «Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976». Il testo vigente del relativo art. 2, secondo comma, lettera *g)* è il seguente:

«Art. 2 *(Esclusioni)*. — 1 *(omissis)*.

2. Le amministrazioni e gli enti...:

(omissis)

g) quando la fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato».

Note all'art. 6:

— La legge n. 765/1967 concerne: «Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150».

— La legge n. 10/1977 concerne: «Norme per la edificabilità dei suoli».

— La legge n. 47/1985 concerne: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie». Il testo vigente del relativo art. 20 è il seguente:

«Art. 20 *(Sanzioni penali)*. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

Note all'art. 9:

— La legge n. 930/1980 reca «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— La legge n. 818/1984 reca «Norme sul nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Note all'art. 11:

— Il testo vigente dell'art. 21 della legge n. 469/1961 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 21 — Per partecipare al concorso i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25. Per le categorie di candidati a cui favore le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 28 anni di età (*);

3) buona condotta e reputazione, nonché appartenenza a famiglia aventi gli stessi requisiti. Questi occorrono, quando il candidato sia coniugato anche per la moglie e per la sua famiglia (**);

4) statura non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,80;

5) *incondizionata idoneità psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del Servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno;*

6) *diploma di istruzione secondaria di primo grado;*

7) l'esercizio di uno dei mestieri indicati nel bando di concorso, da comprovarsi con appositi certificati.

Non possono partecipare al concorso:

gli esclusi dall'elettorato attivo politico e i minorenni per i quali sussista una delle cause di preclusione dal suddetto elettorato;

coloro che hanno cessato dal servizio permanente, dalla ferma volontaria o dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

l'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti è disposto dal Ministro per l'Interno, con proprio motivato decreto».

(*) Il secondo comma dell'art. 21 della legge n. 469/1961 è da ritenersi implicitamente abrogato dal primo comma dell'art. 11 della legge qui pubblicata che prevede: «Per l'ammissione ai concorsi apposti dei vigili del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni 30».

(**) Il comma terzo è da ritenersi implicitamente abrogato dalla legge n. 732/1984 riguardante l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici.

— Il testo vigente dell'art. 6, comma quinto, della legge n. 958/1986, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: «5. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere vigore le norme di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, ed al terzo comma dell'art. 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343».

— Gli articoli 19 e 38 della legge n. 958/1986 prevedono riserve di posti a favore dei militari in ferma di leva prolungata, dei volontari specializzati.

— Il testo vigente dell'art. 9 della legge n. 1570/1971 è il seguente:

«Art. 9. — L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.

Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) *diploma di laurea in ingegneria o in architettura conseguito in una università italiana;*

2) età che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

3) avere assolto agli obblighi di leva;

4) statura non inferiore a metri 1,65;

5) piena incondizionata idoneità fisica.

All'accertamento della idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due membri da nominarsi dal Ministro. Il giudizio della commissione medica è definitivo.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandanti a frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il corso.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1ª e 2ª classe, esercita le funzioni di segretario».

— La legge n. 482/1968 reca norme concernenti la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private.

Nota all'art. 12:

L'art 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, è così formulato:

«Art. 127 *(Decadenza)*. — Oltre che nel caso previsto dall'art. 63 l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:

a) quando perda la cittadinanza italiana;

b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;

d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza di cui alle lettere *c)* e *d)* è disposta sentito il consiglio di amministrazione».

Note all'art. 16:

— Per la legge n. 482/1968 v. nelle note all'art. 11.

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 312/1980:

«Art. 14 *(Riserva di posti)*. — Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica;
40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica;
30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica;
30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica;
30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica;
30 per cento dalla 7ª alla 8ª qualifica.

Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio.

Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può, essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, semprechè ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso».

— Il testo vigente degli articoli 24 e 25 della legge n. 930/1980, come sostituiti dalla legge n. 818/1984, è il seguente:

«Art. 24. — Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nelle qualifiche intermedie delle carriere di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile e conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera amministrativa contabile di concetto;

3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco».

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi terzo e seguenti dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'art. 8 della presente legge».

«Art. 25. — Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nelle qualifiche iniziali delle carriere del ruolo di supporto amministrativo contabile di concetto è conferito mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera amministrativa e contabile di concetto;

3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le singole qualifiche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi terzo e seguenti dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'art. 8 della presente legge».

— Si trascrive il testo dell'art. 26 della legge n. 930/1980 e l'integrazione contenuta nell'art. 13 della legge n. 818/1984:

«Art. 26. — Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile è conferito mediante concorso per titoli ai capi reparto ed ai capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore superiore;
vice capo reparto: coadiutore principale;
capo squadra: coadiutore.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

I titoli da valutarsi ai fini del concorso, le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno».

«Art. 13 legge n. 818/1984. — Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, i posti da attribuire nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile, per la cui copertura sono già in atto le relative procedure concorsuali, sono conferiti per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con decreto del Ministro dell'interno per ciascun comando provinciale dei vigili del fuoco».

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 818/1984:

«Art. 14. — I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche di concetto ed esecutive del ruolo di supporto amministrativo contabile a seguito dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificati dalla presente legge, saranno conferiti utilizzando le parti residuali delle graduatorie dei concorsi dell'amministrazione civile dell'interno espletati e di quelli non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge per la copertura di posti in qualifiche corrispondenti; tale utilizzazione avrà luogo dopo che saranno effettivamente avvenute le assunzioni in servizio a copertura di tutti i posti attribuibili nelle qualifiche del personale dell'amministrazione civile dell'interno in relazione ai concorsi cui si riferiscono le graduatorie medesime.

I posti di cui al comma precedente sono conferiti nella qualifica iniziale di ciascuna carriera e per le singole sedi provinciali di servizio in relazione alle esigenze di organico accertate con il decreto ministeriale di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13.

L'assegnazione alle sedi ha luogo previa scelta da parte degli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Il personale assunto ai sensi del presente articolo non potrà essere trasferito dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno un quinquennio».

— Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 249/1968:

«Art. 27. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione».

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 138/1984:

«Art. 3. — Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1° giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole amministrazioni, potrà procedersi, con uno o più decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli del personale di pari qualifica dell'amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unità di personale da una amministrazione all'altra sarà regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilità del personale.

Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisogno organico, sarà fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero: i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili».

Note all'art. 17:

— Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 1077/1970:

«Art. 8. — Un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di legge o regolamentari è conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti».

— Si trascrive il testo dell'art. 26-*quinquies* del D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni, dalla legge n. 33/1980:

«Art. 26-*quinquies*. — Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, che hanno realizzato progetti specifici, è riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie previste nell'articolo precedente fino all'esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse amministrazioni.

Il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che non hanno realizzato progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie di cui all'articolo precedente è coperto attingendo dalle graduatorie delle altre amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri competenti e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, sono emanate le relative disposizioni di attuazione, che faranno salvo, in ogni caso, l'ordine di iscrizione dei giovani nelle graduatorie.

Le amministrazioni di cui al comma precedente, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.

Nel quadro delle determinazioni di indirizzo adottate dal Parlamento in ordine alla ristrutturazione delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed in relazione alle effettive esigenze funzionali il Governo provvederà a presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un disegno di legge diretto alla revisione delle dotazioni organiche delle amministrazioni stesse».

— Si trascrivono i testi degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 138/1984:

«Art. 1. — I posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al secondo comma dell'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'art. 26-*ter* del predetto decreto-legge che non siano stati ancora immessi nei ruoli delle amministrazioni presso cui hanno superato l'esame di idoneità.

I titoli valutabili sono costituiti dal punteggio globale acquisito agli esami di idoneità che deve essere certificato dall'amministrazione che ha indetto gli esami, anche se le relative graduatorie non risultino ancora approvate, ed a parità di merito, da quelli di cui all'art. 5 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti da mettere a concorso, distinti per qualifica e sedi di servizio, i requisiti per l'ammissione al concorso e le modalità di svolgimento del medesimo, nonché la composizione delle commissioni saranno determinati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente.

I concorsi di cui al presente articolo dovranno essere espletati dalle singole amministrazioni entro tre mesi dalla scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I posti che, dopo l'espletamento del concorso di cui al presente articolo, rimangono comunque vacanti possono essere coperti mediante pubblico concorso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale. La riserva di cui all'art. 26-*quinquies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per le carriere cui si riferiscono i posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi.

I candidati risultati vincitori del concorso di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare gli appositi corsi di formazione che le amministrazioni di cui al primo comma dovessere ritenere necessario organizzare in relazione ai propri compiti istituzionali».

«Art. 2. — Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che hanno indetto gli esami di cui all'art. 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, provvederanno alla copertura dei posti di cui al primo comma dell'art. 26-*quinquies* del predetto decreto-legge mediante l'immissione in ruolo degli idonei ancora in servizio con l'assegnazione di una sede, tra quelle vacanti, per la quale gli interessati facciano espressa richiesta.

Qualora per una stessa sede di servizio vengano presentate più domande, l'assegnazione avrà luogo nel rispetto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie.

Le sedi di servizio che risultino disponibili per mancanza di aspiranti sono assegnate, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e rispettando l'ordine delle graduatorie, agli idonei che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio in uffici ubicati nell'ambito della provincia o delle province limitrofe, anche se ricadenti, queste ultime, in regioni diverse.

I posti che non sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai commi precedenti sono attribuiti, previo superamento di specifico concorso per titoli, agli idonei negli esami di cui all'art. 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, che, dopo l'espletamento delle procedure stabilite nei precedenti commi e dei concorsi di cui all'art. 1, non siano stati ancora immessi nei ruoli. Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 1.

La riserva di cui all'art. 26-*quinquies*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, cessa di operare per i posti che sia stato possibile coprire con i criteri di cui ai precedenti commi».

«Art. 3. — Espletate le procedure di cui agli articoli precedenti e, comunque, con effetto non posteriore al 1° giugno 1985, gli idonei, che non siano stati ancora immessi nei ruoli per mancanza di posti ad essi attribuibili in applicazione dei precedenti articoli, sono collocati in soprannumero nei ruoli organici del personale di pari qualifica nell'amministrazione che ha indetto gli esami previsti dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

In attesa della revisione delle dotazioni organiche ed in relazione alle effettive esigenze funzionali delle singole amministrazioni, potrà procedersi, con uno o più decreti da emanarsi anche in tempi successivi dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, al trasferimento da una amministrazione all'altra di contingenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli del personale di pari qualifica dell'amministrazione ricevente, anche in soprannumero, e da assegnare secondo i criteri di cui al precedente articolo. Il trasferimento delle singole unità di personale da una amministrazione all'altra sarà regolato dai criteri che, in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, saranno stabiliti in materia di trasferimento e mobilità del personale.

Con la procedura di cui al comma precedente, e fino alla rideterminazione del fabbisognno organico, sarà fissata la percentuale dei posti vacanti, che possono essere coperti mediante concorso pubblico, nei ruoli interessati dal soprannumero; i posti che non siano messi a concorso sono resi indisponibili».

— Per l'art. 27 della legge n. 249/1968, vedi nelle note all'art. 16.

— Si trascrivono i testi degli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 930/1980, come sostituiti, rispettivamente dagli articoli 8, 9 e 10 della legge n. 818/1984:

«Art. 16. — Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica intermedia della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di maturità tecnica;
2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;
3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

I posti disponibili saranno messi a concorso per le qualificazioni tecniche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle sedi medesime, individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 15 della presente legge.

La commissione esaminatrice sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati nel relativo bando di concorso.

Ai fini della formazione della graduatoria nell'ambito delle singole sedi, il punteggio determinato dalla valutazione dei titoli posseduti verrà aumentato nella percentuale del 10 per cento per ogni anno di servizio già prestato dal candidato nella sede per la quale concorre.

La commissione di cui al terzo comma predisporrà una graduatoria unica nazionale dei concorrenti che non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria relativa ai comandi provinciali per i quali hanno concorso.

Della graduatoria unica di cui al precedente comma, sarà data notizia, unitamente alle sedi che presentino ancora disponibilità, nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Della pubblicazione di cui al precedente comma, sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entro trenta giorni dall'avviso medesimo i concorrenti risultati idonei — non vincitori — potranno presentare domanda per una delle sedi residue».

«Art. 17. — Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'art. 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di maturità tecnica;
2) avere disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;
3) avere superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi secondo e successivi dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dall'art. 8 della presente legge.

Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione dell'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

«Art. 18. — Nella prima applicazione della presente legge; fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore tecnico superiore;
vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;
capo squadra: coadiutore tecnico.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

Il concorso di cui al presente articolo verrà espletato secondo le modalità indicate nei commi secondo e successivi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificato dell'articolo 8 della presente legge.

Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in applicazione dell'art. 20-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

Nota all'art. 19:

Per le leggi n. 930/1980 e n. 818/1984 vedi nelle note all'art. 9.

Note all'art. 20:

— La legge n. 138/1984 reca norme concernenti la mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

— Si trascrivono i testi degli articoli 32 e 35 della legge n. 930/1980:

«Art. 32. — Il trasferimento del personale di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, potrà avvenire con le stesse equiparazioni previste nel predetto articolo anche nella corrispondente carriera del ruolo di supporto tecnico o del ruolo di supporto amministrativo contabile.

Se al verificarsi della inabilità non vi saranno le necessarie vacanze, il trasferimento avverrà in soprannumero, restando fermo che le relative eccedenze saranno successivamente riassorbite».

«Art. 35. — Nella prima applicazione della presente legge, si procederà, nel limite dei posti disponibili dopo aver effettuato gli inquadramenti ed i concorsi interni riservati di cui ai capi I e II della presente legge, all'inquadramento, anche in soprannumero, del personale assunto a contratto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, per i servizi di supporto tecnico e supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri e le modalità che verranno emanate con provvedimento generale, per tutto il personale assunto presso le amministrazioni dello Stato ai sensi della citata legge».

— Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge n. 66/1982:

«Art. 8. — Il termine di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, per la presentazione delle domande per il trasferimento del personale delle amministrazioni provinciali, contemplato nell'articolo medesimo, nei ruoli di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

È istituito il ruolo ad esaurimento della carriera direttiva di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la cui dotazione organica è determinata in misura pari al numero del personale inquadrato nel ruolo stesso ai sensi dei successivi commi, con decreto del Ministro dell'interno.

I posti di cui al comma precedente sono soppressi man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.

Il personale della carriera direttiva o di livello equiparabile delle amministrazioni provinciali che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso i comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è inquadrato, a domanda da presentarsi entro i termini di cui al primo comma, nel ruolo ad esaurimento, previsto nel secondo comma, con l'ottava qualifica funzionale di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il personale di cui ai precedenti commi e quello transitato nel ruolo amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 21 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, fatto salvo quanto disposto dall'art. 28 della stessa legge, sarà inquadrato, conservando agli effetti economici l'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo posseduta presso l'ente di provenienza, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Al personale medesimo, nel passaggio ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dovrà essere assicurato, mediante l'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici eventualmente necessari, uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del trasferimento».

— Si trascrive il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 210/1984:

«Art. 14 *(Mutamento di profilo professionale per inidoneità fisica).* — Il personale appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita, può essere trasferito in un profilo professionale dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile collocato nella medesima qualifica funzionale, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

Il trasferimento di cui al comma precedente può essere chiesto a domanda dal personale dichiarato inidoneo, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 444/1985.

«Art. 1 *(Assunzioni speciali nelle Amministrazioni dello Stato).* — Le Amministrazioni statali, di cui all'unita tabella *A)*, sono autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalità indicati negli articoli seguenti, per le località, le qualifiche e il numero dei posti indicati nella predetta tabella *A*, lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, o che fruiscono dell'indennità speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella unita tabella *A*, le amministrazioni e aziende interessate non potranno procedere né a trasferimenti di personale verso le regioni ivi indicate, né a bandire nuovi concorsi per le località medesime, né ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi già espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validità è di conseguenza prorogata fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei contingenti indicati nell'allegata tabella *A*».

Note all'art 21:

— La legge n. 466/80 reca: «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche». Si trascrive il testo dell'art. 12:

«Art. 12. — Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi».

— La legge n. 308/1981 reca: «Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti».

— Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge n. 66/1982:

«Art. 7. — Le norme della legge 3 giugno 1981, n. 308, si applicano anche ai vigili del fuoco e alle loro famiglie, fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli».

— Per la legge n. 482/1968 v. nelle note all'art. 11.

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 850/1973:

«Art. 2. — Il personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco ritenuto permanentemente inabile al servizio d'istituto e di soccorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 50 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sempre che l'inabilità sia tale da consentire l'ulteriore impiego del personale stesso, può essere trasferito, a domanda, in altri ruoli del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti delle vacanze esistenti nel nuovo ruolo di inquadramento.

Tale trasferimento non comporta modifiche delle dotazioni organiche dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione ed è disposto con decreto del Ministro dell'interno di concerto, ove occorra, con il Ministro interessato, previo parere favorevole dei consigli di amministrazione.

Si applicano, in quanto possibile, le disposizioni di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il trasferimento ha luogo in conformità alla seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore superiore;
vice capo reparto: coadiutore principale;
capo squadra: coadiutore;
vigile (parametro 165): commesso capo, agente tecnico capo e qualifiche equiparate;
vigile (parametri 140 e 120): commesso, agente tecnico e qualifiche equiparate».

— Per l'art. 14 del D.P.R. n. 210/1984 vedi nelle note all'art. 20.

Nota all'art. 24:

Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 903/1986:

«Art. 1 *(Rappresentanze elettive del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno).* — 1. Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i rappresentanti di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli appartenenti al Corpo, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La commissione di avanzamento prevista dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, è soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al consiglio di amministrazione di cui al precedente comma 1.

3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione cui compete la trattazione degli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza e degli affari relativi al personale dell'Amministrazione civile si continuano ad applicare le disposizioni stabilite, rispettivamente, nell'articolo 41 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340».

Nota all'art. 25:

Si trascrivono i commi primo, secondo e quarto dell'art. 169 del D.P.R. n. 3/1957, come sostituito dal D.P.R. n. 1077/1970:

«Art. 169 *(Scrutinio per merito comparativo).* — [1] Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

[2] Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonché alla cultura generale e alla capacità professionale.

... *(omissis)*...

[4] Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonché del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi».

Note all'art. 26:

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

— La legge n. 312/1980 reca: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».

— Si trascrivono i commi sesto e settimo dell'art. 100 del D.P.R. n. 269/1987:

«Art. 100 *(Indennità di rischio).* — ... *(omissis)*

[6] A decorrere dal 1° luglio 1987 la misura delle indennità è aumentata di L. 50.000 mensili per ciascun livello. Per il personale del supporto, la misura è aumentata di L. 25.000 mensili.

[7] Tale miglioramento rimane subordinato al raggiungimento ed all'attuazione degli accordi, necessari per l'introduzione di una nuova organizzazione del lavoro intesa anche a ridurre il numero delle unità addette ai turni notturni».

Note all'art. 29:

— La legge n. 167/1962 reca: «Disposizioni per favorire le acquisizioni di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare».

— Si trascrive il testo dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977:

«Art. 81 *(Competenze dello Stato).* — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari».

— La legge n. 1/1978 reca: «Accelerazioni delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali».

— La legge n. 80/1987 reca: «Norme straordinarie per l'accelerazione delle opere pubbliche».

— Il R.D.L. n. 2000/1923 reca: «Permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici».

Nota all'art. 30:

Il D.L. n. 124/1965 reca: «Interventi per la ripresa della economia nazionale».

Nota all'art. 32:

Si trascrive il testo dell'art. 120 del D.P.R. n. 3/1957:

«Art. 120 *(Estinzione del procedimento).* — Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 94, 95 e 87.

Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto».

Nota all'art. 34:

Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge n. 836/1973:

«Art. 9 *(Trattamento missione e trasferimento).* — Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima.

Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di trasferta.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.

Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria».

Nota all'art. 35:

Si trascrive il testo degli articoli 80, 81 e 84 del D.P.R. n. 3/1957:

«Art. 80 *(Riduzione dello stipendio).* — La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo né superiore ad un quinto d'una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

La riduzione dello stipendio è inflitta:

a) per grave negligenza in servizio;

b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;

c) per inosservanza dei doveri di ufficio;

d) per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;

e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;

f) per violazione del segreto di ufficio».

«Art. 81 *(Sospensione dalla qualifica).* — La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;

c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;

d) per violazione del segreto di ufficio che abbia prodotto grave danno;

e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;

f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti».

«Art. 84 *(Destituzione).* — La destituzione è inflitta:

a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato;

c) per grave abuso di autorità o di fiducia;

d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;

e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;

f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall'impiegato per ragioni d'ufficio;

g) per gravi atti d'insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;

h) per istigazione agli atti di cui alla lettera *c)* dell'art. 81».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2346):

Presentato dal Ministro dell'interno (FANFANI) il 15 febbraio 1988.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), in sede referente, il 9 marzo 1988, con pareri delle commissioni II, IV, V, VI, VIII, IX, XII e XIII.

Esaminato dalle commissioni riunite I e XI, in sede referente il 1°, 8, 15, 20 giugno 1988; 20 luglio 1988.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite I e XI, in sede legislativa il 29 luglio 1988.

Esaminato dalle commissioni riunite I e XI, in sede legislativa, e approvato il 14 settembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1317):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 26 settembre 1988, con pareri delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 13 e 20 ottobre 1988 e approvato, con modificazioni, il 27 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2346/*B*):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), in sede legislativa, l'11 novembre 1988, con pareri delle commissioni V e VIII.

Esaminato dalle commissioni riunite I e XI e approvato il 17 novembre 1988.

88G0600

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1988, n. 522.

Disposizioni urgenti in materia di politica energetica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le delibere CIPE del 27 novembre 1987, del 2 dicembre 1987 e del 23 dicembre 1987, con le quali si è provveduto fra l'altro alla sospensione dei lavori della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio;

Viste le dichiarazioni programmatiche in materia di politica energetica rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera dei deputati nella seduta del 19 aprile 1988, relative alla possibilità di una riconversione della centrale elettronucleare sopra indicata;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare corso alla riconversione della centrale stessa da elettronucleare in policombustibile con potenza di 2.500 mW, combinata con impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per 800 mW;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I lavori di costruzione della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio, di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono definitivamente interrotti.

2. Nell'ambito dell'area già indicata nella deliberazione n. 4.431 in data 22 settembre 1976, della giunta regionale del Lazio per la localizzazione in via definitiva della centrale elettronucleare dell'Alto Lazio nel comune di Montalto di Castro, località Pian dei Gangani è autorizzata la costruzione da parte dell'ENEL di una centrale policombustibile con potenza di 2500 mW e di un impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per ulteriori 800 mW di potenza.

3. La disposizione del comma 2 sostituisce le procedure amministrative vigenti per la localizzazione e la costruzione delle centrali termoelettriche e delle opere connesse. Sono fatte salve le autorizzazioni che saranno necessarie per l'attivazione degli impianti, ivi compresa l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 2.

1. Alla centrale policombustibile con potenza di 2500 mW e all'impianto di ripotenziamento mediante turbine a gas per ulteriori 800 mW di potenza, di cui all'articolo 1, nonché alle centrali site nel comune di Civitavecchia, si applicano i limiti minimi e massimi di emissione definiti con apposito decreto interministeriale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in attuazione della direttiva CEE n. 88/609, in materia di limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0604

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1988, 523.

Disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e tenuto conto altresì che permane tuttora l'esigenza di ricorrere alla particolare procedura prevista dall'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 26 marzo 1986, n. 86, restano in vigore fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per il conferimento della qualifica di primo dirigente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e comunque non oltre il 30 giugno 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in L. 30.000.000 per l'anno 1988, in L. 120.000.000 per l'anno 1989 ed in L. 60.000.000 per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a L. 20.000.000, a L. 5.300.000 ed a L. 4.700.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 101, 102 e 103 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1988;

b) quanto a L. 80.000.000, a L. 21.000.000 ed a L. 19.000.000, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102 e 103 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1989;

c) quanto a L. 40.000.000, a L. 10.500.000 ed a L. 9.500.000, a carico degli stanziamenti dei predetti capitoli 101, 102 e 103 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*

CIRINO POMICINO, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0605

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 7 dicembre 1988.

Determinazione del contributo da corrispondere ai produttori di mele e pere avviate alla distillazione a seguito di avversità atmosferiche.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale per i danni causati in agricoltura da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che prevede compensi integrativi a favore delle cooperative frutticole singole o consorziate, che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a causa di avversità atmosferiche registratesi nelle aziende degli associati avviando tali prodotti alla distillazione;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 novembre 1984, con il quale sono stati determinati, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge n. 364/70, i parametri di resa in alcool delle mele e delle pere, destinate alla distillazione, ed è stato stabilito, in relazione a detti parametri, l'importo del contributo da concedere ai produttori per ogni chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie;

Visto l'art. 8, comma 19 e 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale sono apportate modifiche al regime fiscale sugli spiriti, ed in particolare l'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 3, comma 1-*bis* del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, viene aumentata dal 16 gennaio 1988 da L. 340.000 a L. 442.000 fino al 31 dicembre 1992 per ettanitro di alcool prodotto;

Ritenuta la necessità di determinare la misura del contributo da corrispondere ai produttori di mele e pere che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a causa di avversità atmosferiche ed avviati alla distillazione;

Ritenuto che il valore del contributo per chilogrammo di prodotto si ricava moltiplicando per il parametro di resa una somma pari al 30% dell'imposta di fabbricazione;

Sentite le categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

I parametri di resa in alcool delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool restano determinati:

a) per le mele: in litri 4,50 per ciascun quintale;

b) per le pere: in litri 3,50 per ciascun quintale;

Art. 2.

Il relazione ai parametri di cui al precedente articolo il contributo da corrispondere ai produttori di mele e pere avviate alla distillazione è elevata da L. 45,90 a L. 59,67 per chilogrammo di mele e da L. 35,70 a L. 46,61 per chilogrammo di pere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

88A4860

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 1988.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1988 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di ottobre 1988;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere ammesse alla disciplina stabilita con decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, per il mese di ottobre 1988 è accertato come segue:

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1357,363
Marco tedesco	745,099
Franco francese	218,386
Fiorino olandese	660,848
Franco belga	35,540
Lira sterlina	2354,015
Lira irlandese	1993,982
Corona danese	193,394
Dracma greca	9,138
E.C.U.	1544,460
Dollaro canadese	1124,030
Yen giapponese	10,520
Franco svizzero	879,999
Scellino austriaco	105,957
Corona norvegese	200,992
Corona svedese	216,197
Marco finlandese	315,054
Escudo portoghese	9,018
Peseta spagnola	11,277
Dollaro australiano	1096,975

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4856

DECRETO 2 dicembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gela.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Gela è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione e derattizzazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gela è accertato dal 31 ottobre al 2 novembre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4814

DECRETO 2 dicembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chatillon.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Chatillon è stata causata da uno sciopero del personale;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citafo decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Chatillon è accertato per il giorno 27 ottobre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4815

DECRETO 2 dicembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Milazzo è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione e disinfezione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milazzo è accertato per i giorni 28 e 29 ottobre 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A4816

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 6 dicembre 1988.

Revisione generale dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), nel testo modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 dicembre 1987 di cui al seguente alinea, che stabilisce quali siano le categorie di veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1987 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1987), con il quale è stata disposta per il 1988 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate

per la prima volta entro il 1977 e non revisionate da oltre un quinquennio nonché degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose immatricolati entro il 1982 e non revisionati da oltre un quadriennio;

Considerata l'opportunità di proseguire negli interventi di controllo tecnico del parco di veicoli a motore e rimorchi da più tempo non sottoposti a visita e prova di revisione, nella previsione del recepimento, nei termini stabiliti dal Consiglio delle Comunità europee, della direttiva n. 88/449/CEE del 26 luglio 1988 che modifica la precedente direttiva n. 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli;

a) autobus;

b) autoveicoli isolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

c) rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;

e) autoambulanze,

è disposta per il 1989 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

autovetture ad uso privato, non comprese nell'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 citato nelle premesse, immatricolate per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1978, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione nel 1989 o nel quinquennio precedente;

rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1983, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti d'idoneità alla circolazione nel 1989 o nel quadriennio precedente.

2. La revisione è diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del già citato decreto ministeriale 29 gennaio 1981.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 hanno inizio con il 2 gennaio 1989 e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

entro il 31 marzo per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 1, 2 o 3;

entro il 30 giugno per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 4, 5 o 6;

entro il 30 settembre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9;

entro il 31 ottobre per i veicoli aventi targa d'immatricolazione la cui ultima cifra è 0.

2. Per i veicoli che siano stati sottoposti a rinnovo dell'immatricolazione ai sensi degli articoli 59, 66 o 67 del testo unico citato nelle premesse, per i quali ricorra l'obbligo della revisione nel corso dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo stesso, le operazioni di revisione devono essere effettuate nei termini previsti nel primo comma in base alla precedente targa d'immatricolazione, qualora la nuova targa assegnata comporti una nuova scadenza del termine per la revisione, che risulti antecedente alla data di reimmatricolazione.

Art. 3.

Per i veicoli non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 55 del testo unico citato nelle premesse.

Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza prevista, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico.

Qualora, presentata la domanda di revisione nel termine stabilito, l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, registrata la domanda, per pure necessità operative prenoti la visita e prova annotando sul documento di circolazione che sia stato esibito, una data di presentazione del veicolo successiva alla scadenza del termine previsto, il veicolo può continuare a circolare fino alla suddetta data relativa a tale prenotazione annotata, senza che siano, in questo caso, applicabili le sanzioni di cui all'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali successive pronotazioni potranno essere annotate sul modulo di registrazione della domanda, ma non anche sul documento di circolazione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione oltre il termine di scadenza prestabilito, consentendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata, con le ulteriori limitazioni eventualmente disposte dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Roma, addì 6 dicembre 1988

Il Ministro: SANTUZ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Per il testo dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (codice della strada) si veda nella nota all'art. 3.

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 1 e 2 del D.M. 29 gennaio 1981 è il seguente:

«Art. 1. — A decorrere dal 1981, è disposta la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli:

a) autobus,

b) autoveicoli isolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate,

c) rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate,

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente,

e) autoambulanze,

con esclusione di quei veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno solare in corso o nell'ultimo bimestre dell'anno precedente, nonché di quelli che nel medesimo periodo siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 54 del codice stradale».

«Art. 2. — La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati nel precedente art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità. La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.

A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi numerati nella tabella II allegata al presente decreto, purché i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo».

Nota all'art. 2:

Gli articoli 59, 66 e 67 del testo unico delle norme della disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, prevedono il rinnovo dell'immatricolazione rispettivamente nei casi di trasferimento di proprietà o di residenza in un comune di altra provincia, di deterioramento della targa e di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa.

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1980, è il seguente (le modifiche sono stampate in carattere corsivo):

«Art. 55. — *Il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore, esclusi i filoveicoli, e dei rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.*

Le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali, emanati in applicazione del comma precedente, debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

I decreti di revisione parziale, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sono disposti di concerto con il Ministro della sanità.

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano più ai requisiti di silenziosità prescritti.

Gli ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed è inviata all'ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione, è restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa».

A norma dell'art. 1 della legge n. 317/1967 non costituiscono più reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni di talune norme del testo unico sulla circolazione stradale (fra le quali il soprariportato art. 55), quando in esse sia prevista, come nel predetto articolo, soltanto l'ammenda. La legge n. 317/1967 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la quale, con l'art. 32, ha confermato la sostituzione dell'ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria. Per effetto dell'art. 114 della legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, la misura minima e massima della sanzione indicata nell'art. 55 soprariportato è moltiplicata per cinque».

88A4857

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 434, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade».

Il decreto-legge 6 ottobre 1988, n. 434, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 13 ottobre 1988.

88A4871

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 19 luglio 1984 all'impresa Baslini - ind. chimiche S.p.a., con sede in Milano, via G. Serbelloni, 12, del presidio sanitario denominato Batot, già registrato al n. 6018.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 5 novembre 1975 all'impresa Agronova, con sede in Sala Bolognese (Bologna), del presidio sanitario denominato Omnidal, già registrato al n. 1798.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 è stata revocata, su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 5 novembre 1983 all'impresa Sipcam - S.p.a., con sede in Milano, viale Gian Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Orthene-L, già registrato al n. 5582.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 è stata revocata, su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 24 novembre 1982 all'impresa Sipcam - S.p.a., con sede in Milano, viale Gian Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Orthene-FL, già registrato al n. 5049.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 è stata revocata, su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 14 luglio 1983 all'impresa Sipcam - S.p.a., con sede in Milano, viale Gian Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Orthene-Combi, già registrato al n. 5431.

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1988 è stata revocata, su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 5 novembre 1982 all'impresa Sipcam - S.p.a., con sede in Milano, viale Gian Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Orthene Dibrom-F, già registrato al n. 4995.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 7 ottobre 1972 dall'impresa Siapa S.p.a., con sede in Napoli, via Pantano, 44, del presidio sanitario denominato B.N.P. 40, già registrato al n. 0887.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1972 dall'impresa Siapa S.p.a., con sede in Napoli, via Pontano, 44, del presidio sanitario denominato B.N.P. 50, già registrato al n. 0890.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 24 aprile 1986 dall'impresa Du Pont Conid S.p.a., con sede in Roma, via V. Veneto, 116, del presidio sanitario denominato Crylamon, già registrato al n. 6689.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1988 è stata revocata, in seguito a rinuncia dell'impresa interessata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 25 gennaio 1973 dall'impresa Tecniterra, con sede in Segrate (Milano), via Tiepolo, 9, del presidio sanitario denominato Tecnosan 25, già registrato al n. 0870.

88A4823

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Lenco Italia*, con sede in Osimo (Ancona), e stabilimento di Osimo (Ancona):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 4 aprile 1989 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 4 aprile 1986 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1982: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Eko*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Recanati (Macerata):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: fallimento in data 21 maggio 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 21 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Fonderie 3 M*, con sede in S. Giustino (Perugia) e stabilimento di S. Giustino (Perugia):

periodo: dal 23 aprile 1984 al 21 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nuova chimica Ferrandina*, già *Chimica Ferrandina*, in liquidazione, con sede ed uffici in San Donato Milanese (Milano) e stabilimento di Ferrandina (Matera):

periodo: dall'11 aprile 1988 al 9 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Ferentino moda*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 21 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Magesa*, con sede in Barisardo (Nuoro) e stabilimento di Barisardo (Nuoro):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: fallimento in data 30 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Mobilificio Montesi*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 18 novembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 18 novembre 1985 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a. S.I.L.S. - Soc. ind. laterizi del Sannio*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 26 giugno 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 27 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

9) *S.r.l. Petrucciani Giuseppe & Figli*, con sede in Campobasso, stabilimento di Ripalimosani (Campobasso) e sede in Campobasso:

periodo: dal 6 luglio 1987 al 3 gennaio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 9 giugno 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Mobilificio Fustigi*, con sede in Martinsicuro (Teramo) e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: fallimento in data 9 marzo 1988 - CIPI 21 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 19 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Ilfe serramenti*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 2 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

12) *S.n.c. Manifatture di Bari*, con sede in Sanmichele (Bari) e stabilimento di Sanmichele (Bari):

periodo: dal 23 febbraio 1987 al 23 agosto 1987;
causale: fallimento in data 25 febbraio 1985 - CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

13) *S.r.l. Latersveva*, con sede in Lucera (Foggia) e stabilimento di Lucera (Foggia):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: fallimento in data 1° aprile 1987 CIPI - 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° aprile 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Baioni*, con sede in Monteporzio (Pesaro) e stabilimento di Monteporzio (Pesaro):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

15) *S.p.a. Ellesse*, con sede in Ellera Umbra - Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra - Corciano (Perugia):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 17 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

16) *S.p.a. Geraci Saverio & C.*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: fallimento in data 17 novembre 1986 - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

17) *S.p.a. Calvi*, con sede in Spello (Perugia) e stabilimento di Spello (Perugia):

periodo: dal 3 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 13 maggio 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

18) *S.p.a. Italcementi*, con sede in Bergamo e stabilimenti di Cividale del Friuli (Udine), Monselice (Padova), Porto Marghera (Venezia), Sarche di Calavino (Trento), Schio (Vicenza), Trento, Trieste, Vittorio Veneto (Treviso):

periodo: dal 13 aprile 1987 al 9 ottobre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 14 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Stanford*, con sede in Bologna e stabilimento di Martinsicuro (Teramo):

periodo: dal 27 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 29 aprile 1986 - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

20) *S.r.l. Industrie Ilssa Viola (già Ilssa Viola ind.le)*, con sede in Firenze e stabilimento di Pont Saint Martin (Aosta):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 21 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 27 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributoo addizionale: si.

21) *S.p.a. Mobilificio Stacchietti*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 27 luglio 1987 al 24 gennaio 1988;
causale: fallimento in data 24 gennaio 1987 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Mobilificio Stacchietti*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 25 gennaio 1988 al 24 luglio 1988;
causale: fallimento in data 24 gennaio 1987 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

23) *S.p.a. Mobilificio Stacchietti*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 24 gennaio 1987 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 30 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

24) *S.p.a. C.L.F.G.*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 23 maggio 1988 al 25 novembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 25 novembre 1985 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

25) *S.r.l. I.R.E.V. - Iniz. reindustrializ. Villacidro*, con sede in Caglari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 29 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

26) *S.p.a. Bo.Ga.P.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno):

periodo: dal 15 giugno 1987 al 13 dicembre 1987;
causale: fallimento in data 16 dicembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79

27) *S.p.a. Bo.Ga.P.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno):

periodo: dal 14 dicembre 1987 al 12 giugno 1988;
causale: fallimento in data 16 dicembre 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 16 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79

28) *S.r.l. Le.Mm*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 13 giugno 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 13 giugno 1986 - CIPI 18 dicembre 1986;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 13 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

29) *S.p.a. Track sud*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 23 maggio 1988 al 20 novembre 1988;
causale: fallimento in data 26 maggio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 26 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

30) *S.r.l. New Dopan*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: fallimento in data 3 luglio 1986 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 3 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79

31) *S.p.a. Manifattura tessile Gallura*, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e stabilimento di Tempio Pausania (Sassari):

periodo: dal 1° maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

32) *Soc. Fratelli Bernardini*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 14 gennaio 1987 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79

33) *S.p.a. Keller Italia*, con sede in Larino (Campobasso) e stabilimento di Larino (Campobasso):

periodo: dal 14 settembre 1987 al 13 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

34) *S.n.c. Crocol di Colombo Carlo Maria*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 18 luglio 1988 al 17 gennaio 1989 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 17 gennaio 1986 - CIPI 8 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 17 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

35) *S.r.l. La Nuova Cierre*, con sede in Montone (Perugia) e stabilimento di Montone (Perugia):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 30 aprile 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 2 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

36) *S.r.l. Calzaturificio Meda*, con sede in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno) e stabilimento di Ripatransone (Ascoli Piceno)

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 10 giugno 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 3 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

37) *S.p.a. C.M.M. - Costruzioni meccaniche meridionali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari (esclusi lavoratori in c.f.l.):
periodo: dal 25 aprile 1988 al 23 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

38) *S.a.s. Maglificio Bill Boo*, con sede in Fano (Pesaro) e stabilimento di Fano (Pesaro):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

39) *S.p.a. Buitoni*, con sede in Perugia e stabilimenti di Foggia, Perugia e San Sepolcro (Arezzo):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

40) *S.p.a. Perugina*, con sede in Perugia e stabilimento di Castiglione del Lago (Perugia) e uffici di Perugia:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

41) *S.p.a. Super*, con sede in Perugia e stabilimenti di Foggia - dal 1° agosto 1987 (già *Buitoni*) e San Sepolcro (Arezzo):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

42) *S.p.a. Poligrafico Buitoni*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia:

periodo: dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

43) *S.r.l. Inter.Co*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 31 agosto 1987 al 28 febbraio 1988;
causale: fallimento in data 2 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

44) *S.r.l. Inter.Co*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 29 agosto 1988;
causale: fallimento in data 2 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

45) *S.p.a. Albatros*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 29 giugno 1987 al 27 dicembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

46) *S.r.l. Mobilificio F.lli Bracaccini*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 14 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: fallimento in data 17 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 17 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

47) *S.n.c. Valente marmi dei F.lli Valente*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 24 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

48) *S.r.l. Reagan*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari):
periodo: dal 17 ottobre 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 22 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 22 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

49) *S.r.l. Calzaturificio Louis*, con sede in Monterado (Ancona) e stabilimento di Monterado (Ancona):

periodo: dal 16 marzo 1988 all'11 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 14 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si, dal 23 marzo 1988.

50) *S.r.l. La Cosentina*, con sede in Salerno e stabilimento di Botricello (Catanzaro):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Fleur sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 16 maggio 1988 al 13 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

52) *S.r.l. Car Bus*, con sede in Apricena (Foggia) e stabilimento di Apricena (Foggia):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 9 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

53) *S.r.l. Baldelli*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 4 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si.

54) *S.r.l. La Torretta*, con sede in Ardore Marina (Reggio Calabria) e stabilimento di Ardore Marina (Reggio Calabria):

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: si (dal 23 marzo 1988).

55) *Dit Calzaturificio Adam*, con sede in Castignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Castignano (Ascoli Piceno):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: fallimento in data 31 luglio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

56) *S.p.a. Indel*, con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro) e stabilimento di Sant'Agata Feltria (Pesaro):

periodo: dal 25 luglio 1988: al 22 gennaio 1989;
causale: fallimento in data 27 gennaio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concessso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Comes*, con sede in Roma e unità nazionali:

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 22 settembre 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
per le sole unità nazionali.

2) *S.p.a. Ondabox imballaggi cartone ondulato*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 4 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 8 settembre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Blindart Orsini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 28 settembre 1987 al 20 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Blindart Orsini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 21 novembre 1987 al 21 maggio 1988;
causale: fallimento in data 21 novembre 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.r.l. Met.Co. - Metallurgica Coppola*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dall'11 settembre 1988 all'11 dicembre 1988;
causale: fallimento in data 10 giugno 1986: - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 10 giugno 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concessso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Insar di Sassari di cui alla richiamata delibera del CIPI del 18 settembre 1987 è prolungata al 31 dicembre 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende industriali operanti nel settore strumenti musicali e loro accessori - codice ISTAT 492, è prolungata al 22 marzo 1988.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. O.L.M.A. dei Fratelli Medina, unità di mensa presso Pensotti S.p.a., unità di Legnano (Milano), è prolungata al 28 febbraio 1987 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1988 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. O.L.M.A. dei Fratelli Medina, unità di mensa presso Pensotti S.p.a., unità di Legnano (Milano), dal 28 aprile 1986 al 27 ottobre 1986 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1988 in favore di ventidue lavoratori dipendenti della S.r.l. Prefer, con sede in Milano ed occupati presso lo stabilimento di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali (settimane di 16 ore — ore 8 per 2 giorni, settimane di 24 ore — ore 8 per 3 giorni), è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di inegrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 4 gennaio 1988 al 5 gennaio 1989.

88A4792

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1988, registro n. 36 Industria, foglio n. 297, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 257.412.000, un terreno in Oristano, località Cuccuru de Portu, censito al nuovo catasto edilizio urbano, foglio 21, particella 44 sub a di proprietà del Consorzio per il nucleo di industrializzazione dell'Oristanese, da destinare alla costruzione della nuova sede camerale.

88A4851

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni. . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*